



U.O.C. CRAV

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI,
SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI E SERVIZI ACCESSORI
IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO**

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI
AI SENSI DELL'ART. 54, COMMI 1 E 4, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016**

INDICE

1. Definizioni	5
2. Oggetto dell'Accordo Quadro	6
3. Quantitativo stimato dell'Accordo Quadro	7
4. Attività di monitoraggio di Azienda Zero	8
5. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici.....	9
6. Durata e utilizzo dell'Accordo Quadro	9
7. Obbligazioni del Fornitore/Appaltatore	10
8. Consegna ed installazione delle attrezzature	11
9. Collaudo	12
10. Garanzia, Assistenza Tecnica, Manutenzione full risk	12
11. Formazione del personale.....	12
12. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).....	12
13. Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore	13
14. Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto.....	13
15. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI.....	14
16. Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione.....	15
17. Inadempimenti e penalità	16
18. Corrispettivi	17
19. Fatturazione e Pagamenti.....	18
20. Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
21. Sospensione dei servizi	19
22. Cessione dell'Ordinativo di Fornitura e Subappalto.....	20
23. Risoluzione dei Contratti.....	20
24. Risoluzione dell'Accordo Quadro	22
25. Trattamento dei dati, consenso al trattamento	22

26.	Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni	26
27.	Stipula dell'Accordo Quadro, degli Ordinativi di Fornitura e avvio anticipato della fornitura.....	26
28.	Protocollo di legalità.....	26
29.	Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	26
30.	Innovazione normativa	27
31.	Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore	27
32.	Foro competente.....	27
33.	Modifiche normative, norme di rinvio e finali	27
34.	Termini e comminatorie.....	28

ACCORDO QUADRO

PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO

TRA

Azienda Zero della Regione del Veneto, U.O.C. C.R.A.V., in persona _____
Dott./Dott.ssa _____;

E

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore/Appaltatore**");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore/Appaltatore**");

PREMESSO

- che la Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto (U.O.C. CRAV) è stata assegnata con DGR n. 1940 del 27/11/17 in capo ad Azienda Zero e costituisce Centrale di Committenza Regionale nonché Soggetto Aggregatore ai sensi dell'art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014) che aggiudica Appalti Pubblici e conclude Accordi Quadro di Servizi e Forniture destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO della Regione del Veneto;
- che in esecuzione di quanto precede Azienda Zero, in qualità di Stazione Appaltante e Centrale di Committenza ha indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. ... del ..., una procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con 2 operatori economici ai sensi dell'art 54 commi 1 e 4 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i, per la fornitura di mammografi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto;
- che l' Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta, classificandosi [*Indicare: primo, secondo*] nella graduatoria finale e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Contratti Esecutivi;
- che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Azienda Zero nei confronti del Fornitore/Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula dei singoli Ordinativi di

Fornitura/Contratti Esecutivi che verranno conclusi tra ciascuna Azienda Sanitaria e il Fornitore/Appaltatore stesso, all'interno dei quali verranno specificate le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto degli stessi;

- che le caratteristiche indispensabili e migliorative di cui al Capitolato Tecnico, offerte dall'Appaltatore in sede di gara, sono parte integrante dell'oggetto contrattuale e l'Appaltatore, a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, sarà vincolato al loro rispetto in sede di esecuzione della fornitura;
- che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del contratto sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Accordo Quadro e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che resta espressamente inteso che Azienda Zero non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Aziende Sanitarie; parimenti, ciascuna Azienda sarà responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dai singoli Ordinativi di Fornitura/Contratti Esecutivi da ciascuna conclusi;
- che in esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie emetteranno Richieste di Consegna, nelle quali specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di consegna, secondo quanto stabilito dagli atti di gara;
- che il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati e i documenti ivi richiamati, viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:

- **Accordo Quadro:** il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Azienda Zero da una parte ed l'Appaltatore dall'altra, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti Esecutivi dell'Accordo Quadro da affidare per tutta la durata del medesimo;
- **Fornitore/Appaltatore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultato aggiudicatario che conseguentemente sottoscrive il presente Accordo Quadro, obbligandosi a quanto previsto nello stesso ed in particolare a fornire quanto aggiudicato alle Aziende Sanitarie a seguito della sottoscrizione da parte delle stesse dei singoli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di consegna;
- **Azienda Sanitaria:** le Aziende ULSS, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona e l'IRCCS IOV della Regione del Veneto;
- **CRAV:** Centrale Regionale Acquisti per la Regione del Veneto;
- **Ordinativo di Fornitura/Contratto Esecutivo** dell'Accordo Quadro: il documento informatico sottoscritto con firma digitale con il quale le singole Aziende Sanitarie manifestano la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro e al contempo stipulano un contratto di fornitura che avrà esecuzione mediante le future Richieste di Consegna trasmesse dalle Aziende Sanitarie, impegnando il Contraente alla prestazione di quanto ivi richiesto;

- **Richiesta di consegna** (i.e. Ordine): il documento con il quale le singole Aziende Sanitarie comunicano di volta in volta al Contraente, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e dei servizi richiesti, il luogo e i tempi di consegna e le altre informazioni contabili necessarie all'esecuzione del rapporto contrattuale;
- **NECA**: (Negozio Elettronico Centrale Acquisti) un catalogo elettronico delle Convenzioni attivato dalla Regione del Veneto sulla piattaforma SinTel;

2. Oggetto dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento delle prestazioni aventi ad oggetto la fornitura di mammografi digitali (in 3 diverse configurazioni) servizi connessi, dispositivi e servizi accessori in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.

Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore/Appaltatore _____ (*indicare primo/secondo*) aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle varie Aziende Sanitarie tramite la stipula di singoli Ordinativi di Fornitura (Contratti Esecutivi) basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo e nei documenti richiamati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico di gara (Allegato C.4).

L'affidamento dell'Ordinativo di Fornitura/Appalto Specifico, da parte della singola Azienda Sanitaria in favore del Fornitore/Appaltatore prescelto, avviene sulla base del criterio di priorità della graduatoria di merito, fino ad esaurimento dei quantitativi ripartiti tra gli aggiudicatari dell'Accordo Quadro, ovvero, in deroga al predetto criterio, sulla base di una decisione motivata dall'Azienda Sanitaria, basata sulle caratteristiche tecniche e le prestazioni cliniche delle apparecchiature oggetto del presente Accordo Quadro, previa autorizzazione scritta da parte di Azienda Zero.

Ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà avere ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell'Accordo Quadro e nei documenti ivi richiamati; il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento, così come meglio definite all'interno del Capitolato Tecnico.

Con la stipula del presente Documento, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente:

- nei confronti di Azienda Zero ad accettare e sottoscrivere Ordinativi di Fornitura con le Aziende Sanitarie entro i limiti quantitativi massimi di apparecchiature (rapportati al quantitativo complessivo massimo di beni stimati dal presente Accordo Quadro) definiti in base al posizionamento del Contraente stesso nella graduatoria di merito;
- nei confronti delle Aziende Sanitarie a fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro con le caratteristiche tecniche di cui alla documentazione di gara e a prestare tutti i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo indicato negli ordinativi medesimi.

L'Accordo Quadro dovrà comprendere tutti gli interventi necessari per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura e dell'installazione dei beni nonché del servizio di manutenzione così come espressamente descritti nel presente documento.

Sono senz'altro ricompresi:

- Il sopralluogo, la consegna, il montaggio, l'installazione delle attrezzature e il collaudo;
- le spese di copertura assicurativa contro i rischi di incendio, atto vandalico, danneggiamento (di ogni tipo e per ogni causa) e di furto, con la sola esclusione del dolo e colpa grave;

Sono altresì ricompresi nell'appalto ogni altra prestazione ed onere anche se non espressamente menzionati, al fine di rendere perfettamente funzionanti le apparecchiature in gara e di rendere rispondente alle richieste il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full risk" nel rispetto della normativa vigente.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, le Aziende Sanitarie potranno sottoscrivere con gli operatori economici gli Ordinativi di Fornitura alle medesime condizioni stabilite nell'Accordo stesso, senza un nuovo confronto competitivo.

3. Quantitativo stimato dell'Accordo Quadro

Il quantitativo totale di attrezzature oggetto del presente Accordo Quadro, pari a n. 22 mammografi digitali, è ripartito in funzione del numero di aggiudicatari ammessi alla stipula dell'Accordo Quadro medesimo.

Tale numero potrà variare da 1 a 2 in rapporto al numero delle offerte che concorreranno a formare la graduatoria di merito finale per l'unico lotto in gara, così come esplicitato nella tabella seguente:

N. Offerte valide secondo graduatoria finale	N. fornitori aggiudicatari
una	uno
due	due
Più di due	due

Pertanto:

- in caso di Unico Aggiudicatario dell'Accordo Quadro, a quest'ultimo sarà attribuita l'intera fornitura delle attrezzature in gara;
- In caso di individuazione di 2 Aggiudicatari dell'Accordo Quadro, il numero di apparecchiature oggetto di fornitura sarà così ripartito:

SUBLOTTI		QUANTITÀ TOTALE	QUANTITÀ 1° CLASSIFICATO	QUANTITÀ 2° CLASSIFICATO
1	CONFIGURAZIONE "BASE" (senza upgrade A., B. e C.) Centri di screening di 1° livello	8	6	2
2	CONFIGURAZIONE "TOMO" ("BASE" + upgrade A.) Centri Spoke Breast Unit e Centri di secondo livello screening e di senologia clinica	10	7	3
3	CONFIGURAZIONE "FULL" ("TOMO" + upgrade B.) Centri Hub Breast Unit	4	3	1

Il valore indicativo stimato dell'Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo presunto degli Appalti Esecutivi che verranno affidati in virtù dello stesso (n. 22 attrezzature e relativi servizi di manutenzione full risk per 9 anni) è pari a € 7.296.000,00 (settemilioniduecentonovantaseimila/00) Iva esclusa.

Fermo quanto previsto negli atti di gara, si precisa che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, i quantitativi indicati sono da intendersi meramente orientativi e non configurano determinazione dell'entità della fornitura, potendo pertanto variazioni in diminuzione senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta.

Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende Sanitarie, né tanto meno Azienda Zero, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare gli Ordinativi di fornitura (Contratti esecutivi dell'Accordo Quadro) trasmessi dalle Aziende Sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro.

Pertanto il Fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che le Aziende Sanitarie richiederanno, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno.

Il Fornitore non potrà sollevare nessuna doglianza relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi Richiesta di Consegna sia per quantitativi minori, sia maggiori rispetto a quelli indicati ed alle stesse condizioni e prezzo.

L'obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nel presente Accordo Quadro, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nel presente documento, nell'offerta e negli atti di gara.

Azienda Zero si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto.

Fatto salvo lo *jus variandi*, ai sensi del comma 12 art. 106 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., durante la vigenza del presente contratto le Aziende Sanitarie potranno richiedere al Fornitore incrementi della fornitura che comportino un ulteriore aumento dell'importo contrattuale entro il limite del 30%, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle medesime condizioni previste dall'Accordo Quadro medesimo, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni regionali.

Nell'ambito del presente appalto le Aziende Sanitarie potranno chiedere al Fornitore, nei limiti di quanto previsto all'art. 106, comma 7, D.Lgs. 50/2016, prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.

I Contraenti potranno apportare modifiche all'Ordinativo di Fornitura ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto all'art. 106, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i Contraenti comunicheranno ad ANAC tale modifica entro i termini e con le modalità ivi indicati.

In entrambi i casi sopra descritti, i Contraenti eseguiranno le pubblicazioni prescritte dall'art. 106, comma 5, D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro e della sua corretta esecuzione potrà essere richiesto al Fornitore di compilare e trasmettere un prospetto predisposto da Azienda Zero con il dettaglio analitico di tutte le prestazioni offerte.

Il Fornitore non potrà pertanto sollevare eccezione alcuna relativa alla misura della prestazione richiesta, garantendo l'evasione di qualsiasi Richiesta di Consegna sia per quantitativi minori che maggiori rispetto a quelli indicati nelle singole voci ed alle stesse condizioni e prezzo.

Si ribadisce che l'emissione da parte della singola Azienda Sanitaria di un ordinativo di fornitura/contratto esecutivo a un Contraente diverso dal primo in graduatoria può avvenire solo sulla base di motivate esigenze cliniche, tecniche, gestionali e organizzative, previamente valutate e autorizzate per iscritto da parte di Azienda Zero.

4. Attività di monitoraggio di Azienda Zero

Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie, le quali sono esclusivamente responsabili dei propri Ordinativi di Fornitura e dei pagamenti delle prestazioni effettuate dall'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto nel presente Accordo.

Al fine di consentire ad Azienda Zero il monitoraggio dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si obbliga a:

- trasmettere ad Azienda Zero copia di ciascun Ordinativo di Fornitura entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione dello stesso da parte di ogni singola Azienda Sanitaria;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad Azienda Zero di monitorare l'andamento dell'Accordo Quadro in conformità alle norme previste nello stesso;
- predisporre e trasmettere ad Azienda Zero, in formato elettronico, eventuali dati e documentazione di rendicontazione delle prestazioni, se richiesti.

Azienda Zero può richiedere all'Appaltatore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative all'Accordo Quadro potrà altresì essere effettuato da Azienda Zero anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative nonché tramite la piattaforma SinTel. A tal fine l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

5. Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro: il Capitolato Tecnico di gara - Allegato C.4 e il Disciplinare di Gara - Allegato C, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica presentate dall'Appaltatore, queste ultime anche se non materialmente allegate.

Il presente Accordo Quadro è regolato:

- a. dal contenuto dell'Accordo Quadro, dei suoi Allegati e degli Atti ivi richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
- b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- c. dalle disposizioni, anche regolamentari, in vigore per le Amministrazioni, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente atto;
- d. dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
- e. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- f. dal protocollo di legalità della Regione del Veneto;
- g. ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Durata e utilizzo dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro avrà durata quadriennale con decorrenza dalla sottoscrizione dello stesso (stipula), fatto comunque salvo l'esito positivo dei controlli di legge, con facoltà di proroga per ulteriori sei mesi, nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, nel solo caso di mancato esaurimento dei fabbisogni massimi previsti.

Durante il quadriennio di validità dell'Accordo Quadro, le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto potranno stipulare gli Ordinativi di Fornitura, che avranno duplice oggetto:

- consegna dell'attrezzatura elettromedicale (mammografo) in una delle configurazioni descritte all'interno dell'art 1 del Capitolato Tecnico di gara;
- servizio di garanzia contrattuale, che opera automaticamente come servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk nelle modalità meglio descritte all'interno dell'art 5 del Capitolato Tecnico di gara; tale servizio decorrerà dalla data indicata nel verbale di collaudo positivo delle attrezzature, che terrà luogo di verbale di inizio fornitura e avrà una durata pari a 12 mesi (salva la possibilità, anche successiva, di estendere la sua durata per ulteriori n° anni fino al massimo consentito di n°9 anni).

Gli Ordinativi di Fornitura da inviare al Fornitore saranno conformi allo schema di cui all'allegato 9 al Disciplinare di Gara. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, i singoli Contratti Specifici si concludono con le Aziende Sanitarie per tramite della semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati e/o trasmessi dalle Aziende medesime tramite PEC ovvero attraverso il NECA, qualora tale sistema sia già stato attivato.

L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto con firma digitale da persona autorizzata dall'Azienda Sanitaria.

Gli Ordinativi di Fornitura conterranno almeno le seguenti informazioni:

- il Quantitativo della Fornitura;

- l'importo complessivo della stessa;
- il nome commerciale del prodotto;
- i riferimenti per la fatturazione;
- il CIG della procedura di gara di cui alle premesse ed il CIG derivato;
- ogni altra informazione ritenuta utile dall'Azienda Sanitaria ai fini della gestione del rapporto contrattuale.

Le Aziende Sanitarie, attraverso il NECA ed al momento della compilazione dell'anagrafica, indicheranno i servizi aziendali autorizzati ad emettere gli Ordinativi di Fornitura.

Nel caso di variazione di detti servizi, tale variazione non avrà effetti per l'Appaltatore fino a che le Aziende Sanitarie non avranno provveduto alle opportune modifiche dell'anagrafica (gestione delle deleghe) sul NECA.

Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ARCA comunicherà all'Appaltatore e alle Aziende Sanitarie la modalità alternativa di formazione ed invio degli Ordinativi di Fornitura.

In tale ipotesi:

- sarà cura dell'Appaltatore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da una delle Aziende Sanitarie legittimate all'utilizzo del presente Accordo Quadro;
- è a carico dell'Appaltatore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Aziende Sanitarie che utilizzino il presente Accordo Quadro;
- qualora l'Appaltatore dia esecuzione agli Ordinativi di Fornitura stipulati da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro in oggetto, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nel quantitativo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Accordo;

L'Appaltatore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza degli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito dell'Appaltatore contattare le Aziende Sanitarie e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni.

In tal caso l'Azienda Sanitaria potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate.

Tenuto conto delle modalità previste per la consegna dell'oggetto della presente fornitura, nonché in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 5 marzo 2008, si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a ZERO.

Fermo restando quanto previsto dal presente documento, le Aziende Sanitarie valuteranno all'atto della stipula degli Ordinativi di Fornitura la sussistenza o meno di rischi da interferenza, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii, come meglio dettagliato all'interno dell'art 15 del presente documento.

7. Obbligazioni del Fornitore/Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto della fornitura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo altresì del sopralluogo che le Aziende Sanitarie riterranno opportuno richiedere successivamente alla stipula dell'Ordinativo di fornitura;

Il sopralluogo dovrà essere svolto in presenza di un incaricato dell'Azienda Sanitaria nei locali dove dovrà essere installata l'apparecchiatura.

Durante questo primo sopralluogo dovranno essere individuati ed evidenziati anche i punti di allacciamento impiantistico.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto e dagli eventuali atti e documenti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro, sottoscritti rispettivamente con le Aziende Sanitarie e con Azienda Zero, come previsto nei successivi artt. 17, 23 e 24 relativi alle penali e alle ipotesi di risoluzione.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Contraente.

In ogni caso, il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula dei singoli contratti.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dei relativi contratti, restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Contraente non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie o, comunque, dell'Azienda Zero, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, le apparecchiature/sistemi e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

8. Consegna ed installazione delle attrezzature

La consegna e l'installazione delle attrezzature dovranno avvenire con ogni onere, compresi il trasporto (e eventuali relativi rischi connessi), oneri doganali, l'imballo, il disimballo, tutto il materiale necessario per il collaudo e per la messa in opera delle apparecchiature, la formazione del personale a carico del Contraente, così come stabilito nel presente Accordo Quadro.

Gli apparecchi dovranno essere consegnati a cura e spese del Contraente aggiudicatario nei luoghi e nei locali indicati dall'Azienda Sanitaria. La consegna della strumentazione deve avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di consegna dell'Azienda Sanitaria.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di Consegna sottoscritto da un incaricato dell'Azienda Sanitaria e da un incaricato del Contraente aggiudicatario.

I tempi intermedi necessari per la consegna, l'installazione, la messa in funzione e quant'altro occorra per rendere perfettamente operanti le apparecchiature oggetto di gara, dovranno essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative dell'Unità Operativa utilizzatrice.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Lo smaltimento degli imballaggi è a carico del Contraente.

L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dell'apparecchiatura resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna l'Azienda Sanitaria utilizzatrice che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell'apparecchiatura consegnata.

Al termine delle operazioni di consegna, il Contraente aggiudicatario dovrà procedere alle operazioni di installazione (messa in funzione) a regola d'arte e dovrà essere garantire la presenza in sede di personale specializzato durante tutta la fase di installazione.

Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'Apparecchiatura compresi i supporti, le piastre, il gruppo di continuità e quant'altro necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica e alla rete trasmissione dati.

L'aggiudicatario eseguirà i lavori di installazione ed allacciamento impiantistico relativi all'apparecchiatura aggiudicata fino ai punti individuati in sede di primo sopralluogo.

Tutte le lavorazioni occorrenti alla corretta installazione e per il perfetto funzionamento delle apparecchiature offerte dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le indicazioni e sotto il controllo dei competenti Servizi delle singole Aziende Sanitarie.

In generale qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura dell'Appaltatore.

Tutte le specifiche riportate in questo Accordo Quadro, o negli allegati ivi richiamati, in merito alle apparecchiature, ed in particolare le specifiche riguardanti le normative, il montaggio, la consegna dei manuali in italiano, si applicano anche per tutti gli accessori che si rendessero necessari al corretto funzionamento dell'attrezzatura.

9. Collaudo

Si rimanda all'art 4 paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico.

10. Garanzia, Assistenza Tecnica, Manutenzione full risk

Si rimanda all'art 5 del Capitolato Tecnico.

11. Formazione del personale

Si rimanda all'art. 4 paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.

12. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori e dovrà essere prestato gratuitamente dall'Appaltatore qualora espressamente richiesto dall'Amministrazione nell'Ordinativo di fornitura e secondo le tempistiche stabilite con l'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l'Appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico dell'Appaltatore per il corretto espletamento delle relative attività, le singole Aziende Sanitarie sono sollevate da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza dell'Appaltatore medesimo alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alle stesse spettanti ai sensi della normativa in argomento.

13. Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore

Le singole Aziende Sanitarie, prima della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, nomineranno un Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di competenza, e un Direttore dell'Esecuzione Contrattuale.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del rapporto contrattuale, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale potrà delegare il controllo contabile/amministrativo agli uffici competenti dell'Azienda Sanitaria.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, al fine di accertare la regolare esecuzione del rapporto contrattuale, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio Referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del rapporto contrattuale nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'Azienda Sanitaria.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale provvederà a dare le necessarie istruzioni.

14. Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

Prima della stipula dell'Accordo Quadro, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento dell'Accordo stesso e degli Ordinativi di fornitura, il Contraente dovrà costituire a favore dell'Azienda Zero e di ciascuna Azienda Sanitaria, un deposito cauzionale, calcolato sull'importo dell'Ordinativo di Fornitura che ciascuna Azienda Sanitaria andrà a sottoscrivere, di importo pari al 10% del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 93 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun rapporto contrattuale e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle rispettive fonti.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Azienda Zero.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'Accordo Quadro. In caso di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura, la cauzione definitiva verrà trattenuta dai singoli Contraenti.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro, la cauzione verrà trattenuta da Azienda Zero per quanto di competenza.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, assunti nei confronti delle Aziende Sanitarie e/o di Azienda Zero e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie e/o Azienda Zero hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti.

Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie e/o Azienda Zero hanno facoltà di dichiarare risolti, rispettivamente, gli Ordinativi di Fornitura e/o l'Accordo Quadro.

15. Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale od ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza delle Aziende Sanitarie, le misure e cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione contrattuale in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda Sanitaria.

Le Aziende Sanitarie, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, a predisporre il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008 le Aziende Sanitarie dovranno:

1. informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
2. informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Amministrazione nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Nell'Ordinativo di Fornitura saranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).

L'Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma.

Il predetto DUVRI costituisce parte integrante e sostanziale dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Appaltatore è comunque tenuto ad attenersi a qualsivoglia direttiva impartita dall'Azienda Sanitaria nell'intento di non recare intralcio all'attività della stessa, rispettando la normativa aziendale che disciplina l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro.

Per quanto concerne possibili interferenze relative alla condivisione della rete stradale ospedaliera l'Appaltatore dovrà tenere conto, altresì, della specifica viabilità interna e delle norme del codice della strada.

L'Azienda Sanitaria, all'atto della stipula dell'Ordinativo di Fornitura, potrà far sottoscrivere all'Appaltatore un documento informativo sulla sicurezza che disciplini, tra l'altro, le modalità di accesso alle proprie strutture nonché qualsiasi altro documento inerente le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previsto dai

propri regolamenti interni vigenti e le misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008, che costituiranno parti integranti e sostanziali dell'Ordinativo di Fornitura stesso.

L'Appaltatore si impegna a trasmettere, non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio delle attività oggetto dell'appalto, il proprio documento che individua le misure di prevenzione e di protezione predisposte in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Il documento, che sarà sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria, potrà contenere (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti informazioni:

- schede tecniche relative ai mezzi/attrezzature/prodotti previsti per l'esecuzione della fornitura;
- valutazione dei rischi specifici connessi alla fornitura;
- modalità operative di prevenzione incendi e/o infortuni in relazione ai rischi ad esso connessi;
- dotazione di dispositivi di protezione individuali e relativa formazione ed addestramento all'uso;
- organizzazione prevista per la gestione delle problematiche di sicurezza: responsabile del servizio di prevenzione e protezione, altre figure responsabili e relativi compiti;
- formazione professionale ed informazione (documentate) del proprio personale in materia di salute e sicurezza attrezzature, mezzi e prodotti da utilizzare;
- soluzioni previste per l'eliminazione dei rischi dovuti all'interferenza tra i lavori dell'impresa o da terzi presenti a qualsiasi titolo nell'Azienda (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.);
- adempimenti documentali prescritti da norme generali e particolari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di chiedere il riesame del documento in questione, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del rapporto contrattuale.

Rimane salva l'applicazione di tutte le altre norme previste nel presente Accordo Quadro.

Ulteriori maggiori specifiche inerenti alle modalità, i luoghi e le tempistiche delle consegne saranno concordate con i Servizi competenti dell'Azienda Sanitaria.

16. Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione

Durante il periodo di validità della fornitura l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che delle Aziende Sanitarie, nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti e sei servizi effettuati, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte delle Aziende Sanitarie o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare alle Aziende Sanitarie ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.

Le Aziende Sanitarie sono pertanto esonerate da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del rapporto contrattuale, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

Durante le operazioni di trasporto, consegna e installazione delle attrezzature l'Appaltatore solleva le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità per tutti i rischi di danni e perdite che possano subire i beni.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per i danni subiti dalle Aziende Sanitarie a causa del danneggiamento o della distruzione, parziale o totale, di beni, opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

I danni verranno contestati per iscritto dalle Aziende Sanitarie, fissando un termine per il ripristino degli ambienti e le necessarie riparazioni e l'Appaltatore dovrà produrre idonee giustificazioni in merito.

Qualora le giustificazioni addotte non siano state accolte, oppure non pervengano entro il termine indicato, oppure l'Appaltatore non abbia provveduto, totalmente o parzialmente, al ripristino dei danni accertati a proprio carico nel termine fissato per motivazioni non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili si procederà a norma del successivo art. 17 del presente Documento e, nel caso di grave inadempimento, le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), da produrre preliminarmente alla firma dell'Ordinativo di Fornitura, con massimale unico minimo annuo di € 3.000.000,00.

La polizza dovrà essere accesa con accreditata compagnia d'assicurazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

17. Inadempimenti e penalità

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà sulla base del seguente schema:

Parametro di valutazione	Penale	Modalità di applicazione
Mancata, parziale o ritardata consegna e installazione dell'attrezzatura entro i termini indicati	€ 300,00	per ogni giorno di ritardo
Mancato, parziale o ritardato collaudo delle attrezzature entro i termini indicati	€ 300,00	per ogni giorno di ritardo
Tempo di intervento previsto per la riparazione dell'apparecchiatura	€ 50,00	per ogni ora di ritardo
Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva previsto nel contratto, per singola apparecchiatura	€ 300,00	per ogni giorno(o frazione di giorno) di ritardo
interventi di manutenzione preventiva su singola apparecchiatura	€ 200,00	per ogni settimana di ritardo oltre la data prevista/programmata
Giustificazioni addotte e non accolte, pervenute entro il termine sotto indicato (10 gg)	€ 400,00 per i primi 10 giorni consecutivi e € 500,00 per ogni giorno successivo.	
Risoluzione Ordinativo di Fornitura	Escussione dell'intera cauzione	
Risoluzione dell'Accordo Quadro	Escussione dell'intera cauzione	

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'Azienda Sanitaria interessata alla fornitura, a giustificare l'inadempienza, saranno applicate al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'Azienda o a qualsiasi altro titolo dovute - e/o sulla cauzione. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro 15 giorni.

Le Aziende Sanitarie potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo (anche su crediti dipendenti da altri contratti che l'Appaltatore ha in corso con le Aziende Sanitarie) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura del mese in corso di un valore pari all'importo della penale stessa. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale le Aziende Sanitarie potranno risolvere l'Ordinativo di Fornitura.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

Le Aziende Sanitarie, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avranno comunque il diritto di servirsi presso altre Ditte, di incamerare il deposito cauzionale definitivo e di escutere la polizza di cui all'art. 14 del presente Accordo, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art.1223 Codice Civile).

Le Aziende Sanitarie potranno sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso.

Non si darà inoltre luogo al pagamento di fatture finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

Dopo il quindicesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi sopra descritte le Aziende Sanitarie avranno in ogni caso il diritto di risolvere l'Ordinativo di Fornitura, incamerare il deposito cauzionale e porre a carico del contraente gli eventuali danni conseguenti.

18. Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

Azienda Zero non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Aziende Sanitarie.

19. Fatturazione e Pagamenti

Le fatture per l'acquisto dei beni potranno essere emesse solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo degli stessi a partire dalla data riportata sul relativo verbale.

In ogni caso tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi della Richiesta di Consegna, il corrispondente CIG (Codice Identificativo di Gara) ed il riferimento al numero del documento di trasporto.

La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Il pagamento dei beni regolarmente consegnati e del servizio di assistenza "full-risk" sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura intestata al singolo Contraente, ai sensi della normativa vigente, previo controllo in sede di collaudo della rispondenza delle quantità indicate con quelle effettivamente consegnate, nonché della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nella Richiesta di Consegna e/o nell'Ordinativo di Fornitura, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Le scadenze per la fatturazione dell'eventuale contratto di manutenzione e assistenza tecnica full-risk verranno concordate dall'Appaltatore con le singole Aziende contraenti.

Il pagamento sarà effettuato nei termini di legge, decorrenti dall'esito positivo delle verifiche (collaudo).

Non potrà essere imposto dall'Appaltatore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura.

L'Ordinativo di Fornitura dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula dell'Ordinativo di Fornitura l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i ai Contraenti.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, all'Appaltatore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Come previsto al successivo art. 21 i Contraenti potranno sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di Fornitura.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

20. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Tramite l'iscrizione alla piattaforma telematica CSAMED (vedi Disciplinare di Gara) l'Appaltatore dovrà fornire ad Azienda Zero, nei termini previsti dalla legge, i seguenti dati:

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I medesimi dati potranno essere acquisiti da ciascuna Azienda Sanitaria della Regione del Veneto anche in modo disgiunto dall'Azienda Zero, secondo le modalità che le stesse vorranno adottare.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro si conviene che, in ogni caso, ciascun Contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, l'Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge n. 18/2010

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge n. 136/2010.

A tal fine, il Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

21. Sospensione dei servizi

L'Appaltatore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale può ordinare la sospensione temporanea dell'appalto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione contrattuale.

Ricorrendo tali ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Appaltatore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura per colpa, fatte comunque salve eventuali responsabilità penali che dovessero emergere per le ipotesi di cui all'art. 340 del Codice Penale.

In tal caso si procederà a norma dell'art 15 del presente Accordo Quadro e i Contraenti provvederanno all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

22. Cessione dell'Ordinativo di Fornitura e Subappalto

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto indicato all'art. 105 del D.Lgs 50/2016. Di norma è vietato il subappalto.

Il subappalto è tuttavia ammesso solo nei limiti e con le modalità previste dal succitato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L'appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate.

Con il deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall'Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva e in generale assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016). E' fatto divieto all'appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l'importo della fornitura dagli stessi eseguita.

I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Salvo i casi in cui si verifichi l'inadempimento da parte dell'appaltatore e quindi sarà la Stazione Appaltante a corrispondere direttamente al subappaltatore gli importi dovuti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

23. Risoluzione dei Contratti

Le Aziende Sanitarie hanno la facoltà di risolvere l'Ordinativo di Fornitura (Contratto esecutivo dell'Accordo Quadro) durante il periodo della sua efficacia qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 108 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Le Aziende Sanitarie risolveranno l'Ordinativo di Fornitura, in qualsiasi momento della sua efficacia, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- b) qualora sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- d) grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere) un termine come previsto dall'art. 15 del presente Contratto, entro il quale adempiere le prestazioni e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
- e) l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- f) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della singola Azienda Sanitaria;
- g) mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie o Azienda Zero in caso di rinnovo o proroga dell'Ordinativo di Fornitura ;
- h) frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- i) commissione di uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i quali sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato o nella situazione di intervenuto provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia;
- j) cessione dell'Ordinativo di Fornitura o subappalto non autorizzati;
- k) impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile;
- l) per motivi di pubblico interesse, di igiene e di pubblica sicurezza;
- m) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contraente, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- n) in qualsiasi caso dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile) anche in caso di successivo adempimento delle prestazioni contrattuali contestate;
- o) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- p) perdita del possesso dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti;
- q) pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Contraente, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- r) nel caso di aggiudicazione di un nuovo appalto da parte di Azienda Zero per la fornitura di tipologie di prodotti simili a quelli oggetto del presente Accordo Quadro;
- s) in tutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.

La risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura per una delle suindicate cause le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura sorge per le Aziende Sanitarie il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'Appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più dalle Aziende Sanitarie rispetto a quelle previste dall'Ordinativo di Fornitura risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

24. Risoluzione dell'Accordo Quadro

Azienda Zero, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'ordinamento, può risolvere di diritto l'Accordo Quadro, anche parzialmente ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dall'Azienda Zero, in qualità di stazione appaltante, al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- qualora intervengano provvedimenti delle competenti autorità, come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs 159/2011) che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
- cessione dell'Accordo Quadro o dei Contratti Esecutivi o subappalto non autorizzati;
- nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura;
- qualora disposizioni legislative regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- qualora a livello nazionale e/o regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività;
- in tutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente atto.

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta la conseguente risoluzione del singolo Ordinativo di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione stessa.

In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa addebitabile alla controparte Azienda Zero potrà espletare una nuova procedura di acquisizione, rivalendosi sulla cauzione definitiva per il ristoro di eventuali danni nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

25. Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa in tema di trattamento di dati personali, le parti (Azienda Zero e Aziende Sanitarie, per quanto di competenza, e Appaltatore) dichiareranno di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione sia dell'Accordo Quadro sia dei singoli Ordinativi di Fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della fornitura.

I dati personali forniti dal Concorrente saranno oggetto di trattamento, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, con o senza ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per le finalità connesse all'espletamento della gara e all'esecuzione contrattuale.

Saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato dalla presente procedura:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla gara in oggetto;
- b) i dati forniti, saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale, per le finalità del rapporto medesimo;
- c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena di esclusione dalla gara;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, nei limiti previsti sono: il personale interno all'Amministrazione, i concorrenti che partecipano alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1992;
- e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui della vigente normativa nazionale e comunitaria, cui si rinvia.

L'Appaltatore si obbliga a mantenere strettamente riservati tutti i dati e le informazioni di cui viene o verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, salvo che per i dati, le informazioni e i documenti che per loro natura debbano essere comunicati a terzi per legge, o in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica od al fine di perfezionare gli adempimenti oggetto del presente appalto.

Pertanto, tutte le informazioni, i dati ed i documenti inerenti l'Azienda Sanitaria, venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione del presente appalto, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicati, divulgati o lasciati a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzati, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Accordo Quadro, salvo esplicita autorizzazione da parte delle Aziende Sanitarie.

L'Appaltatore si obbliga quindi, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 Codice Civile, a mantenere la più rigorosa riservatezza e confidenzialità su tutte informazioni, dati e documenti di cui è venuto o verrà a conoscenza.

Conseguentemente si obbliga altresì a:

- adottare le opportune misure per garantire la massima riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, le informazioni e i documenti dell'azienda, impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione;
- limitare la circolazione interna di tutte le informazioni, dei dati e dei documenti dell'Azienda Sanitaria unicamente alle persone che, per ragioni di competenza, mansione e ruolo, abbiano diretta necessità di conoscerli per l'esecuzione della fornitura, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
- non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualsiasi forma e con qualunque mezzo i documenti o atti dell'Azienda Sanitaria, salvo che ciò avvenga previa autorizzazione dell'Azienda Sanitaria medesima oppure che tale attività sia strumentale alla corretta esecuzione della fornitura, alle sole persone nelle stesse coinvolte, e nella misura strettamente necessaria per consentirne l'esecuzione;
- non permettere che terzi eseguano copia, estratti, note ed elaborazioni su qualsiasi documento o atto dell'Azienda Sanitaria.

Tali obblighi di riservatezza verranno rispettati dall'Appaltatore, dal suo personale e/o dai suoi collaboratori e dai subappaltatori autorizzati durante tutto il corso del rapporto contrattuale con l'Azienda Sanitaria.

Le previsioni appena enunciate non si applicheranno a quelle informazioni, notizie, dati e documenti che:

- al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che l'appaltatore si renda inadempiente;
- al momento della comunicazione siano già conosciute all'appaltatore, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;

- al momento della comunicazione siano già conosciute dall'Appaltatore, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza all'utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
- l'Appaltatore sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, l'Appaltatore ne dia immediata notizia scritta all'Azienda Sanitaria.

Le Aziende Sanitarie designeranno il titolare del trattamento dei dati e il responsabile del trattamento.

Le Aziende Sanitarie, nella loro qualità di Titolare del Trattamento di dati (di qualsiasi natura essi siano) ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, dovranno procedere altresì a nominare l'Appaltatore come Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

Il documento di nomina dovrà contenere analitica specificazione degli obblighi derivanti dalla funzione di Responsabile Esterno del trattamento nonché delle persone fisiche o giuridiche che potranno accedervi.

Tali indicazioni, in quanto dettati da obiettivi di rispetto della normativa e della tutela del patrimonio informativo dell'Azienda Sanitaria, sono da considerarsi clausole integrative dell'Ordinativo di Fornitura, inerenti l'adeguamento normativo e quindi da effettuarsi senza oneri aggiuntivi.

In tale qualità, l'Appaltatore è tenuto a:

- ad adempiere e rispettare ogni normativa vigente nazionale o internazionale e regolamento e/o provvedimento generale o specifico emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o da altre Autorità Amministrative;
- trattare i dati personali nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali in vigore, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti;
- individuare nominativamente e formare gli Incaricati al Trattamento, comunicandoli al Titolare dei dati ogni qualvolta ne faccia richiesta;
- dare piena applicazione, per quanto di competenza, alle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- accertare che i dati sia personali che sensibili inerenti allo stato di salute delle persone assistite oggetto del trattamento vengano raccolti e tratti rispettando ogni prescrizione dettata dalla vigente normativa, sia essa nazionale che internazionale, e/o dai regolamenti in materia di protezione dei dati personali. L'Appaltatore, pertanto, si impegnerà affinché tutti i dati relativi alle persone assistite saranno raccolti e trattati nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
- effettuare le operazioni di trattamento strettamente necessarie per l'erogazione della fornitura, nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla vigente normativa ed attendendosi alle istruzioni imposte dall'Azienda Sanitaria;
- conservare i dati nel rispetto dei tempi e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia. Specificatamente, l'Appaltatore è chiamato a rispettare ed applicare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza, la custodia, l'integrità e la completezza dei dati trattati;
- provvedere a designare come incaricati del trattamento dei dati personali tutti i soggetti i quali, nell'esecuzione della fornitura, saranno affidate le operazioni di trattamento. L'Appaltatore sarà tenuto a dare istruzioni scritte agli incaricati del trattamento ed a vigilare sugli stessi per un puntuale rispetto della normativa e delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare immediatamente per iscritto all'Azienda Sanitaria qualunque evento del quale si possa desumere che sia stata violata o posta in pericolo la riservatezza o l'integrità dei dati trattati, nonché qualsiasi variazione in merito ai soggetti autorizzati all'accesso e al trattamento dei dati acquisiti.

L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere indenne l'Azienda Sanitaria da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata nei suoi confronti da parte dell'utenza e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa vigente e/o regolamenti in materia.

La particolare delicatezza dei dati trattati per mezzo dei sistemi informatici in ambito sanitario impone un alto livello di attenzione per garantire il pieno rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

Le procedure informatiche, e i successivi interventi di manutenzione correttiva ed evolutiva, dovranno risultare adeguate alle norme vigenti e alle direttive del Garante in materia di sicurezza e privacy, implementate secondo i paradigmi della "privacy by design", con particolare riferimento ai principi fondanti:

- 1) Proattivo e non reattivo: prevenire e non correggere
- 2) Privacy come impostazione di default (privacy by default)
- 3) Privacy incorporata nella progettazione
- 4) Piena protezione del ciclo vitale del software/sistema informatico

Relativamente agli applicativi esistenti, il Contraente deve produrre apposita dichiarazione di conformità degli stessi.

Ove le procedure non risultassero adeguate, è richiesta la stesura di un piano che evidenzi le parti/funzionalità che presentano criticità e la realizzazione di tutti gli interventi necessari per il loro adeguamento, da effettuarsi obbligatoriamente entro sei mesi dalla rilevazione e/o della disposizione normativa sopravvenuta in costanza di rapporto, salvi tempi più cogenti imposti dalla norma o da eventuali prescrizioni del Garante.

Si evidenzia che tali interventi rientrano a tutti gli effetti nella manutenzione preventiva e dovranno essere assoggettati a specifica verifica.

L'informativa e il piano di adeguamento saranno oggetto di comunicazione verso le Aziende Sanitarie interessate.

In relazione al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema" (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008)", il Contraente è tenuto a individuare gli amministratori di sistema, dettagliando analiticamente l'ambito di operatività degli stessi, in base al profilo di autorizzazione assegnato.

Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante.

L'elenco deve essere fornito all'Azienda Sanitaria e/o ad Azienda Zero ogni qualvolta ne sia fatta richiesta.

Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, il Contraente è tenuto a inviare l'elenco degli amministratori e ad inviare gli aggiornamenti in caso di variazione dei nominativi e/o delle competenze assegnate.

Poiché l'attività si esplica mediante interventi ripetuti nel tempo, e modalità di accesso ai dati (es. da remoto; su backup; asportando dischi) che definiscono una reale autonomia operativa sui dati e sui sistemi, è categoricamente esclusa la definizione di "intervento occasionale", per cui tutti gli operatori interessati devono rientrare nella definizione di amministratore di sistema.

Il Contraente, come attività normale di manutenzione, fornisce il supporto sistemistico per i server fisici e virtuali dove sono installati i software del Contraente medesimo.

E' vietata al Contraente la riproduzione o la diffusione anche parziale, sotto qualsiasi forma, delle informazioni e/o dei dati senza che vi sia stata espressa autorizzazione da parte delle Aziende Sanitarie e/o dell'Azienda Zero.

L'inosservanza, da parte dell'Appaltatore di quanto previsto nel presente articolo e nella nomina a responsabile del trattamento, costituisce grave inadempimento a fronte del quale le Aziende Sanitarie potranno risolvere di diritto

l'Ordinativo di Fornitura (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

26. Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nell'Ordinativo di Fornitura;
- Posta elettronica ordinaria inviata all'indirizzo indicato dalle parti nell'Ordinativo di Fornitura;
- telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nell'Ordinativo di Fornitura;

27. Stipula dell'Accordo Quadro, degli Ordinativi di Fornitura e avvio anticipato della fornitura.

L'Accordo Quadro e gli Ordinativi di Fornitura saranno stipulati in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le Aziende Sanitarie potranno, nei casi di urgenza e/o necessità improrogabili, richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione dell'Accordo Quadro, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e previa costituzione della garanzia definitiva.

Le Aziende Sanitarie potranno integrare le disposizioni del presente Accordo Quadro o del Capitolato Tecnico, anche allegando specifici ulteriori documenti come parti integranti e sostanziali degli stessi, in base a proprie specifiche esigenze per l'espletamento della propria attività istituzionale e per la corretta esecuzione della fornitura, senza alterare gli elementi fondamentali del rapporto contrattuale.

28. Protocollo di legalità

All'affidamento in oggetto si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 (e rinnovato in data 07/09/2015) ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale:

<http://s01-stagingportale.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 23/07/2014 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

29. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.

Il Contraente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

30. Innovazione normativa

Qualora nel corso della validità dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il Contraente è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

31. Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore

Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, le Aziende Sanitarie, conformemente a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellaranno, per quanto di competenza, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Ordinativo di Fornitura per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso l'Azienda Sanitaria si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

32. Foro competente

Per tutte le controversie relative:

- ai rapporti con Azienda Zero sarà competente esclusivamente il Foro di Padova;
- ai rapporti con le Aziende Sanitarie sarà competente esclusivamente il Foro di riferimento per la Provincia di appartenenza.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

33. Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e/o nei singoli Ordinativi di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Azienda Zero e/o l'Azienda Sanitaria (per quanto di competenza) e il Contraente potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

34. Termini e comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Atto, nel Capitolato Tecnico e negli Ordinativi di Fornitura da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per Azienda Zero e per le Aziende Sanitarie della costituzione in mora dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3) Codice Civile.

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firmare digitalmente)

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFI, SERVIZI CONNESSI, DISPOSITIVI
E SERVIZI ACCESSORI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE
DELLA REGIONE DEL VENETO**

Accordo Quadro

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole contenute nei seguenti articoli:

art 2 - 3 – 4 -6 -7 -16 -17 -20 -21 -22 -23 -24 -25 -28 -31 -32 -33 -34

DATA _____

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(indicare generalità, qualifica e firma digitalmente)

Azienda Zero – UOC C.R.A.V.	Il Fornitore
<i>Documento informatico firmato digitalmente</i>	<i>Documento informatico firmato digitalmente</i>